

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER LA
FACILITAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO FORMATIVO E INSERIMENTO
LAVORATIVO DESTINATI AGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEL PATTO PER IL LAVORO

tra

COMUNE DI MILANO

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI
MILANO

di seguito denominate le Parti

Visti:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21 che conferisce alle Scuole di ogni ordine e grado l'autonomia scolastica;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, avente ad oggetto la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 con cui sono state adottate le *Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*;
- il decreto ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 con cui sono state adottate le nuove *Linee guida per l'orientamento*, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1222 del 24 settembre 2021, con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la definizione di un Patto per il lavoro con le parti sociali e per l'avvio delle prime azioni attuative;
- il Patto per il Lavoro, sottoscritto in data 29 aprile 2022 da Comune di Milano, Assolombarda, Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi, Confcommercio, Afol Metropolitana, Città Metropolitana di Milano, CGIL, CISL e UIL, con particolare riferimento alla linea strategica 1 - *Milano, città della formazione*;
- la determinazione dirigenziale n. 9202 del 19/10/2023, con cui è stato approvato lo schema di accordo, ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, tra Comune di Milano e l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia - Ufficio X - ambito territoriale di Milano per la facilitazione di progetti di formazione, orientamento formativo e inserimento lavorativo destinati agli studenti nell'ambito del Patto per il Lavoro.

Premesso che:

- il Comune di Milano si prefigge di far tornare Milano al livello delle maggiori città europee per occupazione, qualità del lavoro, sviluppo economico, attrattività e crescita dei talenti e modalità di lavoro innovative attraverso azioni concrete che sono state delineate all'interno del *Patto per il Lavoro*;
- il Patto per il Lavoro si articola in quattro linee strategiche fondamentali:
 - *Milano, città della formazione*: investire in educazione, istruzione, formazione per generare risposte di qualità all'esigenze delle imprese, ricomporre la filiera formativa e allinearla agli attuali fabbisogni del mercato del lavoro, adottare misure in grado di consentire una migliore conciliazione vita e lavoro, superare le disuguaglianze in ingresso e in uscita e favorire l'inclusività tramite orientamento, formazione civica, valorizzazione della formazione tecnica, professionale e scientifica;
 - *Milano, città delle opportunità*: potenziare le sinergie tra imprenditoria e micro-imprenditoria, start up innovative, turismo, grandi eventi, olimpiadi e aumentare l'attrattività dei talenti, migliorare i livelli occupazionali e sviluppo economico, ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro;
 - *Milano, città del buon lavoro*: sostenere e promuovere un lavoro rispettoso delle leggi e delle parti normative ed economiche dei CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, garantendo fermo appoggio alla cultura della legalità e della sicurezza sul lavoro;
 - *Milano, città del rilancio*: supportare le persone che perdono il lavoro e non lasciarle sole nel momento di transizione, sostenere il ruolo attivo delle donne e i giovani rendendo flessibili gli strumenti per la loro formazione e riqualificazione, attivare i milanesi per il contributo al bene comune, proporre forme di sostegno anche al mondo dell'economia carceraria;

- con particolare riferimento alla prima linea strategica del *Patto per il Lavoro - Milano, città della formazione*, il Comune di Milano intende investire in formazione e promuovere percorsi formativi di qualità rivolti in particolare al target dei più giovani, progetti di orientamento formativo e inserimento professionale allineati ai nuovi trend di sviluppo del mercato del lavoro, finalizzati non solo all'acquisizione di competenze, ma anche dedicati ad accompagnare i giovani nella fase transizionale studio-lavoro;
- tra le iniziative attualmente già attive nell'ambito del Patto per il Lavoro e in linea anche con le finalità del presente Accordo, il Comune di Milano ha approvato il progetto *Osserva Lavoro*, che si propone di offrire ai giovani destinatari la possibilità di sperimentare un periodo di affiancamento e osservazione dell'operatività del professionista direttamente sul campo (cd. *job shadowing*) al fine di mutuare e sviluppare competenze e capacità professionali;
- con particolare attenzione al target femminile, il Comune ha altresì avviato il progetto "*Mentorship Milano*", un'iniziativa di *empowerment* delle giovani donne che prevede l'affiancamento di una *mentor*, scelta tra figure professionali ispirazionali di maggiore esperienza, a una giovane *mentee* con l'intento di guidarle nel loro percorso di crescita personale e professionale. Gli incontri e lo scambio di consigli nel dialogo aperto tra *mentor* e *mentee* consentono di valorizzare attitudini, capacità relazionali e organizzative, di accrescere la propria consapevolezza e autostima professionale, oltre a poter essere di stimolo per un virtuoso networking tra generazioni al femminile. La prima edizione del progetto "*Mentorship Milano*" ha registrato 267 candidature ammesse per le *mentor* e 555 candidature ammesse per le *mentee*. I singoli percorsi di *mentorship* hanno avuto corso nel semestre gennaio - luglio 2023, attualmente è in previsione il lancio della seconda edizione considerata la grande partecipazione e il successo dell'iniziativa;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano (d'ora in avanti, Ufficio Scolastico Territoriale di Milano) promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del suo territorio; supporta le istituzioni scolastiche nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni e nella realizzazione di percorsi curricolari integrati (PCTO) finalizzati a sviluppare nelle studentesse e studenti di scuola secondaria di secondo grado competenze trasversali auto-orientative e competenze tecnico-professionali coerenti con il profilo in uscita; sostiene l'orientamento nella scelta del percorso di studio o di lavoro degli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado, nonché la conoscenza delle opportunità occupazionali;

- le Parti riconoscono l'importanza dei percorsi di formazione, orientamento formativo e inserimento al lavoro e intendono, attraverso il presente Accordo, ampliare la diffusione delle opportunità di collaborazione, favorendo le sinergie di progetti multidisciplinari, che coinvolgano l'imprenditorialità, la didattica, anche in un'ottica di innovazione sociale e internazionalizzazione.

Considerato che le Parti hanno un reciproco interesse ad attivare una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

tutto ciò premesso le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Milano e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Accordo intendono rendere più accessibili alle singole istituzioni scolastiche, tramite un unico strumento di raccordo, i percorsi di formazione, orientamento formativo e inserimento al lavoro dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado attivati presso enti, aziende e associazioni di categoria nell'ambito del Patto per il Lavoro.

Art. 2 - Impegni delle Parti

1. Il Comune di Milano si impegna a:

- a. stimolare gli stakeholders locali ad attivare specifici progetti di orientamento rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado - ai sensi delle Linee guida adottate con decreto ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 - quanto più coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e le prospettive occupazionali offerte dal territorio milanese;
- b. rafforzare e sostenere forme di collaborazione e co-progettazione tra gli interlocutori del mondo professionale e gli istituti scolastici al fine di ampliare le opportunità e gli ambiti di formazione, orientamento e inserimento lavorativo;
- c. facilitare la visibilità dei progetti di formazione, orientamento formativo e inserimento professionale, proposti dagli stakeholders offrendo agli istituti scolastici uno strumento di pronta consultazione che raccolga in un unico catalogo le diverse proposte di progetto attivabili;
- d. segnalare all'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano le iniziative formative più pertinenti con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) - ai sensi delle Linee guida adottate con decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 - al fine di potenziarne gli obiettivi e le finalità;

- e. comunicare le iniziative attive al fine di generare una maggiore connessione tra i diversi attori del mercato del lavoro e innescare ricadute positive sul territorio milanese sia in termini occupazionali sia di innalzamento delle competenze tecnico-professionali e trasversali;
- f. predisporre un format di convenzione ad uso degli istituti scolastici per agevolare l'attivazione delle singole convenzioni che andranno a regolare il programma di attività e gli obblighi conseguenti per aziende, studenti e tutor coinvolti nel progetto di formazione, orientamento formativo, inserimento professionale (in allegato parte integrante).

2. L'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano si impegna a:

- a. diffondere attraverso ogni utile canale di comunicazione le iniziative di formazione e sensibilizzazione finalizzate all'orientamento professionale e all'inserimento professionale nell'ambito del Patto per il Lavoro, rivolte principalmente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- b. facilitare le relazioni tra i diversi attori del mondo del lavoro e le istituzioni scolastiche interessate nella realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente;
- c. monitorare, congiuntamente alle Scuole coinvolte, gli esiti delle progettualità e diffondere le buone pratiche nell'ambito della propria comunicazione istituzionale.

Art. 3 – Referenti per l'attuazione

1. Al fine di assicurare la massima efficacia alle iniziative previste nel presente Accordo, monitorare la realizzazione dei progetti, proporre eventuali azioni correttive per il miglioramento dei risultati, sono individuati i seguenti referenti per l'attuazione:

- per il Comune di Milano: il Direttore dell'Area Lavoro e Formazione – Direzione Lavoro, Giovani e Sport;
- per l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano: il funzionario incaricato per i Percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e l'orientamento;

2. I referenti resteranno in carica per tutta la durata dell'Accordo e predisporranno congiuntamente una relazione annuale in cui daranno atto dello stato di attuazione, evidenziando le iniziative attivate, i punti di forza e le criticità rilevate nell'ambito della presente collaborazione nonché le eventuali modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

3. Tali attività saranno rese dai referenti a titolo gratuito e senza alcun onere per le Parti.

Art. 4 – Durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata pari al mandato amministrativo. Al termine le Parti, valutate le attività realizzate e i risultati raggiunti, valuteranno l'eventuale prosecuzione della collaborazione.

2. Il presente Accordo potrà essere disdetto previa comunicazione scritta di una delle due Parti da effettuarsi con un preavviso di almeno tre mesi.

3. Dall'attuazione del presente Accordo non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle attività concordate nel presente Accordo, le Parti si impegnano ad agire in osservanza del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In particolare, si impegnano ad acquisire, trattare e conservare solo i dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti alla realizzazione delle finalità perseguite.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Milano,

Per il COMUNE di MILANO
AREA LAVORO E FORMAZIONE
Il Direttore
Lucia Scopelliti

Per l'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di
MILANO
Il Dirigente
Yuri Coppi

ALLEGATO - FORMAT DI CONVENZIONE PER I PROGETTI DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO
FORMATIVO E INSERIMENTO LAVORATIVO DESTINATI AGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEL PATTO
PER IL LAVORO

tra

ISTITUTO SCOLASTICO -----, nella persona di----,
di seguito denominata anche "istituzione scolastica"

e

DIREZIONE ----- nella persona di -----,
di seguito denominato anche "soggetto ospitante"

Premesso che:

- con il decreto ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 sono state adottate le nuove Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- con la deliberazione di Giunta n. 1222 del 24 settembre 2021, il Comune di Milano ha approvato le "Linee di indirizzo per la definizione di un *Patto per il lavoro* con le parti sociali e per l'avvio delle prime azioni attuative";
- in data 29 aprile 2022 il Comune di Milano ha sottoscritto con Assolombarda, Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi, Confcommercio, Afol Metropolitana, Città Metropolitana di Milano, CGIL, CISL e UIL, il *Patto per il lavoro*;
- in coerenza con la linea strategica del Patto, *Milano-città della formazione* il Comune si propone di investire in educazione, formazione e percorsi di orientamento al lavoro al fine di favorire la crescita dei talenti e migliorare i livelli di occupazione della città;
- in data 19/10/2023, il Comune di Milano e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra il Comune di Milano e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - ambito territoriale di Milano per la facilitazione di progetti di formazione, orientamento formativo e inserimento lavorativo destinati agli studenti nell'ambito del Patto per il Lavoro.

Si conviene quanto segue

Art. 1 Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, a titolo gratuito presso le sue sedi operative, studentesse e studenti per progetti di formazione, orientamento formativo e inserimento lavorativo nell'ambito del Patto per il Lavoro.

Il presente accordo regola i rapporti fra le parti nei casi in cui il percorso di formazione preveda attività svolte dagli studenti in contesti lavorativi, in cui sia previsto un ruolo attivo del soggetto ospitante, attraverso un suo tutor, nella progettazione, organizzazione e osservazione del percorso, a cui lo studente viene affidato per lo svolgimento delle attività.

Il soggetto ospitante si riserva la possibilità di definire tali attività formative e di orientamento anche in collaborazione con soggetti esterni, con cui provvede a stipulare apposite convenzioni e che potranno svolgere anche il ruolo di tutor del soggetto ospitante.

Le attività potranno anche essere svolte da remoto, utilizzando piattaforme online, anche in accordo con l'istituzione scolastica, ove sia possibile mantenere obiettivi e standard adeguati.

Art. 2 Impegni e obblighi dell'istituzione scolastica

La titolarità del percorso e della progettazione formativa è dell'istituzione scolastica, che si impegna a:

- a) garantire le attività, per la parte di sua competenza, relative a quanto stabilito negli artt. 4 e 5;
- b) informare gli studenti in merito ai diritti e agli obblighi di cui all'art. 6;
- c) predisporre per ciascun allievo inserito nelle strutture del soggetto ospitante in base al presente Accordo, un percorso formativo personalizzato preferibilmente coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che dovrà essere formalizzato in un progetto formativo, parte integrante del presente accordo, che abbia i seguenti contenuti minimi:
 - o orari di svolgimento delle attività
 - o e-mail e numero di telefono del ragazzo
 - o obiettivi formativi e attività condivise fra tutor dell'istituzione scolastica e del soggetto ospitante;
 - o sottoscrizioni da parte di: Studente interessato (e da chi ne ha la potestà genitoriale se minorenne), Istituzione scolastica (dirigente scolastico o suo delegato), soggetto ospitante (direttore dell'Area ospitante o suo delegato)
- d) in caso di studente minorenne, acquisire le dovute autorizzazioni alla partecipazione alle attività, da parte di chi ne ha la potestà genitoriale;
- e) assicurare l'allievo inserito nel percorso formativo e/o di orientamento contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dall'allievo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo;
- f) fornire nominativo e contatti del referente dei progetti di e/o di orientamento ed eventualmente aggiornare il soggetto ospitante in merito a cambiamenti.

Art. 3 Impegni e obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire le attività, per la parte di sua competenza, relative a quanto stabilito negli artt. 4 e 5;
- b) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare i beneficiari dei percorsi di formazione e/o di orientamento e i tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- c) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari. In caso di infortunio durante lo svolgimento del percorso il tutor del soggetto ospitante provvede alla segnalazione dell'evento al tutor dell'istituzione scolastica, con l'immediatezza necessaria a consentire al Dirigente scolastico di procedere con le relative denunce entro i termini di legge.

Art. 4 Progettazione e svolgimento delle attività - funzioni di tutoraggio

L'attività di formazione e orientamento è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato. I contenuti di tale percorso devono essere inseriti in un progetto formativo, i cui contenuti minimi sono stabiliti all'art.2;
- b) condivide con il tutor esterno le attestazioni conseguite dagli studenti in merito ai corsi relativi alla sicurezza;
- c) assiste e guida lo studente nei percorsi formativi e di orientamento e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- d) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di formazione e orientamento, rapportandosi con il tutor esterno;
- e) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- f) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- g) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del progetto formativo e/o di orientamento, da parte dello studente coinvolto, facendo anche compilare allo stesso il questionario di gradimento sulle attività svolte nei progetti attivati con il soggetto ospitante, quando richiesto;
- h) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- i) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi di formazione e orientamento, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di formazione, orientamento formativo e/o inserimento al lavoro;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso formativo;

- c) garantisce ai beneficiari del percorso, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- d) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- e) fornisce allo studente l'informativa sul trattamento dei dati;
- f) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- g) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di formazione e orientamento;
- h) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 5 Misure in materia di tutela della salute e della sicurezza

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di formazione e orientamento è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di formazione e orientamento;
- b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008. In ogni caso lo studente dovrà essere almeno in possesso dell'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura dell'istituzione scolastica;
- c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- d) informare il soggetto ospitante di eventuali incompatibilità dello studente ed ogni altro elemento utile per la valutazione del rischio connesso delle attività da svolgere.

Il soggetto ospitante, si impegna a:

- a) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.

Art. 6 Diritti e obblighi degli studenti

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di formazione e orientamento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di formazione e orientamento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
2. Nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura è dovuto allo studente in conseguenza alla sua partecipazione ai progetti di formazione e orientamento di cui alla presente Convenzione.
3. Durante lo svolgimento del percorso di formazione e orientamento gli studenti sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali da parte del soggetto ospitante
 - f) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.
 - g) compilare il questionario di gradimento delle attività, tempestivamente, non appena fornito.

Art. 7 Durata

La presente Convenzione ha validità a far tempo dalla data di sottoscrizione e fino al termine dell'anno scolastico, può essere eventualmente prorogata, in accordo tra le parti.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere il presente accordo in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o di quanto previsto nel piano formativo personalizzato.

Art. 8 Trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e in particolare dall'art. 6 - par. 1 lett. e) - e dall'art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione (Normativa vigente sulla

trasparenza della Pubblica Amministrazione), raffronto od interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, pseudonimizzazione.

I trattamenti saranno svolti a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Art. 9 Clausola di rinvio e controversie

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Milano.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento. alla normativa vigente in materia, sul territorio.

Milano,

Per l'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Per il SOGGETTO OSPITANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa dell'istituzione scolastica e del soggetto ospitante.